



CORO POLIFONICO MALATESTIANO

Via Arco d'Augusto 39 - 61032 Fano (PU)

C.F. 81003320413 - P. Iva 01083460418

coromalatestiano@gmail.com

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO POLIFONICO MALATESTIANO" APS

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, denominata "Coro Polifonico Malatestiano" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Fano, via Arco D'Augusto n 39. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del terzo settore.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione Associazione di Promozione Sociale o dell'acronimo APS è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma L'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apolitica ed apartitica. E' costituita da un numero di Soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del Terzo Settore, si avvale dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri Associati, svolta in maniera non occasionale e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è Socio o Associato.

Non si considera Volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre Associazioni, Enti, Reti aventi scopi analoghi.



Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare ha lo scopo di sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura musicale corale, antica e contemporanea, in tutte le sue forme artistiche e didattiche, compresi i Corsi di Orientamento Musicale.

L'Associazione pertanto svolge, a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative anche in collaborazione con Enti ed altre Associazioni, incluse attività editoriali, nonché di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

- A. Organizzazione di Corsi di Orientamento Musicale di tipo Corale e di tipo Strumentale anche in collaborazione con Enti Pubblici e Istituzioni Scolastiche.
- B. Promozione, gestione e produzione di spettacoli musicali e culturali.
- C. Realizzazione e gestione di festival, rassegne e manifestazioni artistiche.
- D. Collaborazione con Enti pubblici e privati per manifestazioni nel settore dello spettacolo e della promozione culturale.
- E. Realizzazione di stages, corsi e seminari.
- F. Partecipazione ad iniziative di studio e ricerca sui temi della Musica Corale e pubblicazione di testi, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell'Associazione.
- G. Ogni altra attività compatibile e coerente con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti con le proprie finalità.

L'Associazione garantisce la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che ne condividono lo spirito e le finalità, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.

L'elenco dei Soci è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 6 - Ammissione e diritti dei Soci

L'ammissione dei Soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Per la specificità dell'Associazione l'aspirante Socio verrà messo in organico dopo un periodo di prova



variabile, non superiore comunque ai 12 mesi, durante il quale saranno valutate le sue capacità musicali e vocali, l'attitudine alla vita di gruppo. L'immissione in organico è determinata dal parere favorevole del Direttore Artistico e dall'approvazione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Artistico deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

La domanda di ammissione, presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne eserciti la potestà.

L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso; inoltre garantisce all'Associato il diritto di voto in Assemblea e, se di maggiore età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 - Categorie dei Soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

- A. Onorari.
- B. Ordinari.
- C. Sono Soci Onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione su approvazione dell'Assemblea, a seguito di proposta del Consiglio Direttivo.
- D. Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- E. I Soci Ordinari hanno diritto e dovere a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilirne l'indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 8 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli Associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve partecipare con continuità alla vita dell'Associazione condividendo tutti gli impegni artistici che la stessa assume. Inoltre deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione compromettendone il regolare svolgimento dell'attività, quali prove o concerti.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Al Socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque danneggi il buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- A. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi ;
- B. sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio;
- C. espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la



motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti, di cui sopra, è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni e notificate all'interessato.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- A. per dimissioni da comunicarsi per iscritto ;
- B. per decadenza e cioè perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- C. per delibera di espulsione;
- D. per mancato versamento della quota associativa.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea generale dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Ciascun Socio ha facoltà di elettorato attivo e passivo, quest'ultima facoltà è preclusa ai Soci di minore età. I membri dell'Associazione che incorrano in sanzioni disciplinari a carattere definitivo, a seguito della pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono dall'incarico ricoperto.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano; in questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni di indirizzo organizzativo ed artistico cui tutti debbono attenersi.

Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci dell'Associazione che siano iscritti nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- A. per decisione del Consiglio Direttivo;
- B. su richiesta motivata e indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con una delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC, per SMS, per affissione nella Sede Sociale; la convocazione può essere pubblicata anche sul sito internet.



L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente e se necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere richiamata a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto ^{obbligano} tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, purché consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante.

Art. 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Quest' ultima modalità riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio o provvedimenti nei confronti dei Soci.

L'elezione degli Organi Sociali è normata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una Commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni Socio ha diritto a un voto, salvo sia in possesso di una delega.



Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- A. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- B. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- C. nominare su proposta del Consiglio Direttivo la figura del Direttore artistico;
- D. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- E. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi associativi, nonché la penale per ritardati versamenti;
- F. approvare l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- G. g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- A. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- B. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- C. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei Soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, a seguito di relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei Soci e presentata al Direttivo entro sette giorni dalla data prevista.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- A. convocare l'Assemblea;
- B. predisporre il programma annuale di attività d'intesa con il Direttore Artistico e gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- C. proporre all'Assemblea la figura del Direttore Artistico, responsabile musicale del Coro;
- D. Nominare il Direttore Artistico dell'Incontro Internazionale Polifonico e il Responsabile Organizzativo, sentita l'Assemblea;
- E. dare esecuzione alle delibere assembleari;
- F. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti;
- G. ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- H. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- I. definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017;
- J. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale, se previsto, da sottoporre all'Assemblea;
- K. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- L. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;



- M. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- N. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci e la cancellazione dei Soci morosi;
- O. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- P. redigere l'eventuale Regolamento interno;
- Q. irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri per decisione dell'Assemblea Ordinaria all'atto del suo insediamento.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto dai Soci e dura in carica 4 anni: al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo ed attribuisce altri incarichi qualora siano necessari allo svolgimento dell'attività;

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, in attesa della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in

carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica



senza il rispetto del termine sopraddetto. Alle riunioni ha facoltà di partecipare il Direttore Artistico senza diritto di voto e qualsiasi Socio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 20 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio e può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso verrà sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 21 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento delle sue funzioni. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti locali, gli Istituti di credito e gli altri Enti in genere.

Art. 22 - Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandolo da apposita relazione.

Art. 23 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è il responsabile musicale del Coro, ha il compito di garantire, sulla base delle sue competenze tecniche, la preparazione musicale degli Associati. Egli è nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati e la sua carica è rinnovabile ad ogni mandato.

Attua le linee programmatiche annuali, predisposte dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione della Commissione Artistica, se costituita.

Dirige le prove e impartisce lezioni di canto corale nei giorni e nei modi concordati con il Consiglio Direttivo e valuta l'idoneità dei singoli Associati a partecipare a concerti ed eventi programmati, può



inoltre impartire lezioni supplementari concordate con il Consiglio Direttivo e la Commissione Artistica.

Art. 24 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- A. il libro degli Associati;
- B. il libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- D. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto presentando istanza al Consiglio Direttivo che ha il dovere di rispondere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 25 - Patrimonio dell' Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla Legge.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 26 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A. dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- B. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- C. da versamenti volontari degli Associati;
- D. da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti locali, degli Istituti di credito e di altri Enti in genere;
- E. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- F. da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- G. da donazioni e lasciti;
- H. da contributi di Imprese e Privati;
- I. da rimborsi derivanti da Convenzioni.
- J. proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore ;
- K. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 27 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività di interesse generale



come previste dal presente Statuto.

Art. 28 - Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci; il criterio vale anche per il Socio dimissionario.

Art. 29 - Diritti dei Soci al Patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione, a meno di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, non comporta obblighi di finanziamento, o di esborsi ulteriori rispetto al versamento delle quote annue di iscrizione che sono da intendersi a fondo perduto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Art. 30 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un Bilancio consuntivo e redatto un Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea va trasmesso al Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei Soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio sociale.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un Arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'Arbitro procederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.



Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente

Il Segretario